

Registrare un marchio di un salume – marchio non registrabile – Alicante 12-02-2024

ARMOROS

Il segno Marmorosso per un salume è descrittivo poiché ad avviso dell'esaminatore europeo evocherebbe le striature rosse che ha il prosciutto o la pancetta come le striature del marmo rosso.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/02/2024

***** Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018888295

91.U1016.22.EM.1

MARMOROSSO

Marchio denominativo

Collecchio

ITALIA

In data 10/07/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)

e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 29

Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana

attribuirebbe al segno il
significato seguente: di colore marmo rosso.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

<https://www.treccani.it/vocabolario/marmo/>
(<https://www.treccani.it/vocabolario/rosso/>)

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obiettati (Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta) hanno l'apparenza simile alle venature del marmo rosso. Pertanto, il segno descrive l'apparenza dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018888295 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29

Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 29

Classe 35

Salame; Mortadella; Stinco di maiale; Carne di tacchino; Carne di maiale; Lardo; Cotenna di maiale; Strutto; Frattaglie commestibili; carne macinata [carne tritata].

Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Servizi di vendita al

dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti

informatiche mondiali di prodotti alimentari; Fornitura di informazioni su prodotti di consumo relativi a alimenti o bevande; Servizi di punti vendita al

dettaglio senza personale addetto in materia di alimenti.

Pagina 3 di 3

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato

per iscritto
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro
quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso
di 720 EUR è stata
pagata.

Antonino TIZZAN